

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SANITARI  
RICONDUCIBILI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.Lgs  
81/2008**

**CIG 84992857DB**

**GARA N. 117/2020**

## Indice

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	7
Articolo 4 (Proroga).....	8
Articolo 5 (Rinnovo).....	9
Articolo 6 (Personale).....	9
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	10
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio).....	10
Articolo 9 (Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto).....	11
PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE.....	11
Articolo 10 (Attività del medico competente).....	11
Articolo 12 (Sostituzione del Medico Competente).....	16
Articolo 13 (Logistica del servizio).....	17
Articolo 14 (Lavoratori da sottoporre a visita).....	18
Articolo 15 (Verifiche e controlli sui servizi).....	19
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI.....	20
Articolo 16 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	20
Articolo 17 (Subappalto).....	20
Articolo 18 (Inadempimenti e penali).....	22
Articolo 19 (Risoluzione).....	24
Articolo 20 (Recesso unilaterale).....	26
Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto).....	26
Articolo 22 (Cessione del credito).....	26
Articolo 23 (Invalidità parziale).....	26
Articolo 24 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	27
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	27
Articolo 25 (Corrispettivo).....	27
Articolo 26 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	29
Articolo 27 (Cauzione Definitiva).....	31

Articolo 28 (Polizza Assicurativa).....	32
Art. 29 (Clausola codice etico) .....	33
Art. 30 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	34
Articolo 31 (Domicilio contrattuale) .....	34
Articolo 32 (Riservatezza).....	35
Articolo 33 (Trattamento dei dati personali) .....	35
Articolo 34 (Foro competente) .....	36
Articolo 35 (Spese).....	36
Articolo 36 (Interpretazione del presente contratto) .....	36
Articolo 37 (Norme di rinvio) .....	37

Il presente Contratto è stipulato in data 04.01.2017

**Tra**

**GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa**, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che interviene in qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx della società munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità **“Geofor”** o la **“Committente”**)

**e**

xxxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XX), Via xxxxxxxxxxxxxxxx, CAP xxxxx, capitale sociale € xxxxxxxxx i.v., C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Partita Iva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx iscrizione al Registro delle Imprese di xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in persona del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che interviene in qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Legale Rappresentante della società, (di seguito denominata anche **“Appaltatore”**)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

## **PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 (Premesse ed allegati)**

- 1.1** Ad esito delle operazioni di gara della procedura “negoziata” ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con provvedimento del xx/xx/xxxx, all'Appaltatore l'affidamento di servizi sanitari di cui all'allegato IX del D.lgs 50/2016, riconducibili alla sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 81/2008, allo svolgimento dell'incarico di Medico Competente e lo svolgimento della formazione specifica, in quanto la sua offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2** L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario

all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4 Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) DuVRI delle sedi:

- ✓ *Sede legale ed area impiantistica di Geofor S.p.A. di Viale America, 105 – Pontedera (PI);*
- ✓ *Sede operativa ed aree annesse di Competenza di Geofor S.p.A. di Via di Granuccio, 2 – Loc. Ospedaletto – Pisa;*
- ✓ *Sede operativa ed aree annesse di Competenza di Geofor S.p.A. di Via dell'aeroporto , 2 – Pontedera (PI);*
- ✓ *Sede operativa ed aree annesse di Competenza di Geofor S.p.A. di Via del Nugolaio, 70/m – Cascina (Pi);*
- ✓ *Centri di Raccolta gestiti da Geofor S.p.A.*

Allegato 2) offerta economica;

Allegato 3) offerta tecnica qualitativa;

Allegato 4) offerta tecnica quantitativa;

Allegato 5) Elenco laboratori di analisi;

Allegato 6) garanzia definitiva.

## **Articolo 2 (Oggetto)**

2.1 Con il presente Accordo Quadro Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei seguenti servizi:

- a) medico competente ex art. 25 del D.lgs 81/2008;
- b) esecuzione sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dal D.lgs 81/2008;
- c) formazione specifica ex art 45 del D.lgs 81/2008.

2.2 L'incarico di medico competente ha ad oggetto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Accertamenti clinici periodici in funzione dell'esposizione al rischio specifico di ogni mansione;
- Esami tossicologici, Alcol test & Co;
- Vaccinazioni ritenute necessarie dal Medico Competente coordinatore;
- Visite mediche come definite dall'art.41 del D.Lgs 81/08

- Implementazione data-base della committenza in merito all'archiviazione dei certificati di idoneità
- Assistenza al S.P.P. nella gestione degli infortuni, malattie professionali, visite collegiali, ecc...
- Sopralluoghi presso le due sedi principali dell'azienda di cui all'art. 25 del D.Lgs 81/08:
  - ✓ *Sede legale ed area impiantistica di Geofor S.p.A. di Viale America, 105 – Pontedera (PI);*
  - ✓ *Sede operativa ed aree annesse di Competenza di Geofor S.p.A. di Via di Granuccio, 2 – Loc. Ospedaletto – Pisa;*
  - ✓ *Sede operativa ed aree annesse di Competenza di Geofor S.p.A. di Via dell'Aeroporto, 2 – Pontedera (PI);*
  - ✓ *Sede operativa ed aree annesse di Competenza di Geofor S.p.A. di Via del Nugolaio, 70/m – Cascina (Pi);*
  - ✓ *Centri di Raccolta gestiti da Geofor S.p.A. (cfr. lista sul sito web della società)*
  - ✓ *sportelli al pubblico in alcuni immobili delle Amministrazioni Comunali*

comunicazioni di aggiornamento da parte di Geofor dei siti nel corso della durata del rapporto contrattuale;

- Riunioni periodiche annuali (almeno 4 all'anno come da CCNL) di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08
- Assistenza e collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale nella valutazione dei rischi e documentazione collegata;
- Corso di formazione "primo soccorso" per addetti emergenza (azienda Gruppo A) sia per prima nomina che di aggiornamento periodico, compreso formazione utilizzo DAE;
- Corso di formazione per preposti e responsabili in merito alla gestione delle limitazioni alla mansione specifica eventualmente scaturite dalla sorveglianza sanitaria svolta;
- Attività accessorie e complementari comprese quelle proposte dall'appaltatore nell'offerta tecnica.

**2.3** La sorveglianza sanitaria ha ad oggetto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- *Visite mediche come definite dall'art.41 del DLgs 81/08;*
- *Accertamenti clinici periodici in funzione dell'esposizione al rischio specifico di ogni mansione;*
- *Tossicologiche, Alcol test & Co;*
- *Vaccinazioni che saranno ritenute necessarie dal Medico Competente coordinatore in relazione all'attività svolta e scheda di rischio relativa;*

**2.4** L'attività di formazione ha ad oggetto le seguenti attività:

- *Corso di formazione "primo soccorso" per addetti emergenza (azienda Gruppo A):*
  - *Neo-addetti: 16 ore, classi max 12 discenti;*
  - *Aggiornamento: periodico 4 ore, classi max 12 discenti (attuali addetti alle emergenze 64).*
- *Corso di formazione per preposti e responsabili in merito alla gestione delle limitazioni alla mansione specifica eventualmente scaturite dalla sorveglianza sanitaria svolta;*

Si rimanda integralmente agli articoli che seguono per la disciplina di dettaglio delle singole prestazioni oggetto di affidamento.

**2.5** Le Parti si danno atto che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto i servizi sopra elencati nelle quantità di cui la Stazione Appaltante avrà necessità in base alle esigenze emergenti nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, pertanto non vi è minimo contrattuale a favore dell'Appaltatore

**2.6** Le Parti si danno atto e accettano che il valore ipotetico dell'accordo quadro, formulato in sede di gara, è stato stimato su un numero di dipendenti pari a 770, pertanto in caso di aumento del numero dei dipendenti tale valore potrà incrementarsi fino al 20% ferma restando l'applicazione dei prezzi unitari così come risultanti dal ribasso di gara

### **Articolo 3 (Durata dell'Accordo)**

**3.1** L'Accordo ha durata di nr. 12 (*dodici*) mesi o al raggiungimento della spesa di € 138.130,00 (euro centotrentottomilacentotrenta/00) se intervenuto prima dei 12 mesi – fatto salvo l'incremento del 20% di cui al precedente 2.6 - con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento.

Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività/incarico/prestazione all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

**3.2** Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.

b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi c), il contratto è risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

**3.3** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

#### **Articolo 4 (Proroga)**

**4.1** Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

**4.2** L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

**4.3** La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento,



indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso, oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (sei) mesi).

#### **Articolo 5 (Rinnovo)**

**4.1** Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo Quadro, per ulteriori 12 (*dodici*) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto rinnovato la fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

**4.2** Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore entro 15 (*quindici*) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

#### **Articolo 6 (Personale)**

**6.1** Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

**6.2** In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a

quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

**6.3** L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

#### **Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)**

**7.1** L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

**7.2** Gli oneri della sicurezza (annuali) relativi alle attività descritte nel presente contratto e nei D.u.V.R.i. a quest'ultimo allegati, ammontano a € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) oltre iva di legge e sono specificati in dettaglio secondo il seguente schema:

<b>Descrizione</b>	<b>Valore</b>
Abbigliamento ad alta visibilità e DPI aggiuntivi (per sopralluoghi)	€ 100,00
Riunioni di coordinamento	€ 100,00
Oneri di sicurezza diretti dell'Appaltatore	€ 150,00

#### **Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)**

**8.1** L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto xxxxxxxxxxxxxxxx, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica "xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx"

**8.2** In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

## **Articolo 9 (Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto)**

9.1 Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Giuseppe Merico.

9.2 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. xxxxxxxxxxxx.

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

## **PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE**

### **Articolo 10 (Attività del medico competente)**

Ai sensi dall'art. 25 del D. Lgs. n° 81/2008 l'Appaltatore, nell'esercizio delle funzioni di medico competente, è obbligato a :

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per

l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

- d) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa cogente in ambito Privacy e tutela dati sensibili, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore (su sua richiesta), alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa cogente in ambito Privacy e tutela dati sensibili, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Nei casi di idoneità parziale, temporanea o permanente, il certificato deve indicare quali mansioni od esposizioni debbano essere evitati e specificare che il lavoratore è stato informato della possibilità di avviare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente;

- g) comunicare per scritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (R.L.S.S.A.), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- h) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e alle disposizioni specifiche del CCNL e comunque concorda tale attività con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Geofor s.p.a.;
- i) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori a specifici rischi (esempio non esaustivo: rumore, vibrazioni, chimico, biologico, stress lavoro correlato, ecc...), i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini dell'implementazione necessaria della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- j) collaborare, per la parte di competenza, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori (primo soccorso);
- k) collaborare con il Datore di lavoro alla predisposizione delle misure di primo soccorso e degli altri adempimenti di cui all'art.45 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- l) consegna al Datore di Lavoro, entro 10 giorni dalla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, secondo le modalità indicate dal comma 1, lett. d) dell'art. 25 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- m)collaborare con l'Organo di Vigilanza esterno competente, e garantire su richiesta del Datore di Lavoro, la propria presenza presso le sedi della Committenza per far fronte a eventuali richieste e/o sopralluoghi disposte dall'Organo di Vigilanza suddetto;
- n) trasmettere, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, al servizio sanitario nazionale, i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- o) collaborare con l'Organismo di Vigilanza interno a Geofor s.p.a. quando questi richiede specifiche informazioni sull'attività svolta.

## Articolo 11 (Sorveglianza sanitaria)

**11.1** Ai sensi dall'art. 41 del D. Lgs. n° 81/2008 l'Appaltatore, nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza sanitaria e nei casi definiti dal protocollo sanitario, è obbligato a eseguire gli accertamenti clinici preventivi (esame sangue, urine etc) in occasione delle seguenti visite mediche

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.

Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- f) visita preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

**11.2** L'appaltatore si obbliga ad eseguire gli accertamenti clinici (prelievi ematici, urine, tossicologiche, ECG, ecc) nelle sale mediche presenti in ognuna delle sedi operative della committente, quando gli accertamenti riguardano un numero minimo di 5 (cinque) dipendenti in contemporanea. Per un numero inferiore si farà ricorso al laboratorio convenzionato più vicino alla sede del lavoratore.

**11.3** L'Appaltatore si obbliga altresì a :

a) effettuare le visite per lo specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (D.Lgs. 151/01 e s.m.i.);

b) collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale nell'analisi e gestione di:

- infortuni,
- infortuni biologici a giorni "zero"
- near miss, eventi sentinella, quasi infortuni, ecc....
- indagini per malattie professionali.

Le visite mediche elencate sopra non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

11.4 Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 lettere a, b, d, e-bis e-ter art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. devono essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

In particolare il medico competente deve eseguire direttamente l'accertamento di primo livello secondo quanto previsto dall'accordo "CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO" del 18/09/08 attraverso metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica e definiti nello stesso accordo sopra citato.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/08, e .s.m.i. secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 81/08 e .s.m.i.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2 dell'art. 41 del D. Lgs. n° 81/2008 e .s.m.i., esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) *idoneità;*
- b) *idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;*
- c) *inidoneità temporanea;*
- d) *inidoneità permanente.*

Nei casi di cui alle lettere a,b,c,d il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro (anche tramite i suoi referenti) supportandolo nelle valutazioni specifiche.

Nel caso di idoneità parziale, il Medico Competente completa il giudizio indicando puntualmente quali attività – ricomprese nella mansione – possono essere eseguite e con quali eventuali attenzioni.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità e le modalità di gestione del lavoratore.

**11.5 Le risultanze degli accertamenti clinici, nonché i certificati di idoneità alla mansione specifica relativi alle visite di cui sopra, devono essere consegnati entro e non oltre il tempo indicato nell'offerta tecnica-quantitativa dell'Appaltatore, termine che comunque non potrà essere superiore a giorni lavorativi 6 (sei) per quanto riguarda le risultanze degli accertamenti clinici e giorni lavorativi 3 (tre) per quanto riguarda i certificati di idoneità.**

**11.6** Ai sensi dall'art. 29 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi" e precisamente il Medico Competente si obbliga a: collabora con il Servizio Prevenzione e Protezione di Geofor s.p.a. per la valutazione ed elaborazione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., nei casi di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**11.7** Il Medico Competente partecipa alla/e riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e precisamente: comunica per iscritto in occasione dell'incontro, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (R.L.S.S.A.) i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Le riunioni di cui sopra viene fissata normalmente dal Datore di Lavoro o tramite il suo Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, con almeno 15 giorni di anticipo.

## **Articolo 12 (Sostituzione del Medico Competente)**

**12.1** Nell'ipotesi in cui si renda necessario provvedere alla sostituzione del medico competente (coordinatore o coordinato), fermo restando che il sostituto debba possedere necessariamente i requisiti di idoneità richiesti in sede di partecipazione alla procedura di gara, è necessaria un'espressa accettazione da parte della Committenza e relativa formale lettera di incarico sottoscritta dal Datore di Lavoro Committente.



### **Articolo 13 (Logistica del servizio)**

**13.1** Per l'effettuazione delle attività di esecuzione prelievi e visite mediche previste nel presente capitolato Geofor S.p.A. metterà a disposizione gratuita del Medico Competente (e proprio staff), una sala medica attrezzata in ogni sede operativa della Committenza (fatta eccezione per i CdR i cui addetti saranno visitati in una delle sedi aziendali più vicine); in alternanza – e senza nessun altro onere a carico della Committenza, l'operatore economico può accedere con proprio furgone attrezzato – nel rispetto delle disposizioni normative pari oggetto, minimo 12 mq (*in tale caso dovranno essere fornite alla Committenza opportune e pertinenti evidenze di conformità del laboratorio itinerante e l'eventuale necessità di allacci alla rete elettrica della Committenza od altro*) – oppure in alternativa supporto di laboratorio di analisi convenzionato per eseguire gli opportuni esami clinici.

La committenza garantirà l'accesso ai locali delle sedi operative dove effettua la propria attività e alla documentazione ritenuta necessaria (DVR, valutazioni specifiche, procedure, piani di emergenza, ecc...) ai fini dello svolgimento delle funzioni di Medico Competente.

La Committenza inoltre, alla nomina del Medico Competente, consegna ufficialmente, le cartelle sanitarie del personale lavoratore poste in archivio chiuso le cui uniche chiavi sono e saranno in possesso del Medico Competente coordinatore e coordinato.

Il Medico competente, utilizzerà la propria strumentazione medica necessaria all'espletamento delle attività rientranti nella propria funzione.

Il Medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con Geofor S.p.A.

Gli esami clinici devono essere effettuati presso ambulatori che l'Appaltatore individuerà nella Provincia di Pisa, o di sua proprietà o con i quali deve stipulate apposite convenzioni per tutta la durata dell'appalto.

Tali convenzioni dovranno essere dichiarate prima della firma del contratto.

I suddetti ambulatori devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Almeno nr.1 laboratorio accreditato dal SSN o autorizzato dalla Regione – nell'area territoriale dei Comuni di Cascina, o Pisa, o San Giuliano Terme.
- b) Almeno nr.1 laboratorio accreditato dal SSN o autorizzato dalla Regione – nell'area territoriale dei Comuni di Pontedera, o Calcinaia, o Ponsacco.

I suddetti Comuni sono scelti in ragione della loro prossimità alle sedi di lavoro della Committenza, nell'ottica dell'economicità e dell'ottimizzazione dei tempi di spostamento del personale interessato.

La mancata disponibilità dei suddetti laboratori è causa di risoluzione del presente accordo.

Al medico competente spetta comunque il compito di garantire con adeguati mezzi ed idoneo personale, per numero e qualifica, un regolare svolgimento delle visite mediche, tale, da non arrecare disagi al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria.

**13.2** Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

**13.3** Nell'organizzazione Geofor s.p.a., per ottemperare allo scadenziario della sorveglianza sanitaria, la forza lavoro è divisa in due gruppi e sedi, ripartiti nei due semestri dell'anno, vengono così definite date ed orari dell'esecuzione esami e visite entro il 15 gennaio per i lavoratori in scadenza entro il mese di giugno; vengono così definite date ed orari dell'esecuzione esami e visite entro il 15 settembre per i lavoratori in scadenza entro il mese di dicembre - tali comunicazioni vengono rese note tramite ordine di servizio interno.

#### **Articolo 14 (Lavoratori da sottoporre a visita)**

**14.1** L'attività sanitaria riguarda il personale lavoratore della Committenza – siano essi lavoratori diretti, somministrati, tirocinanti, stagisti, ecc. Complessivamente i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria nel corso del periodo contrattuale risultano come da schema di seguito riportato, considerando le attuali cadenze di seguito riportate (derivanti dal protocollo sanitario vigente):

- ogni anno per il personale operativo (esempio non esaustivo: autisti, operatori, manutentori, ecc.);
- ogni due anni per personale tecnico a prescindere dell'età;
- ogni cinque anni per personale amministrativo che non ha ancora compiuto cinquant'anni;
- ogni due anni per personale amministrativo che ha compiuto il cinquantesimo anno;
- per stagisti, tirocinanti o similari, accedono in Geofor solamente a seguito di specifica visita medica presso il Medico Competente aziendale.

Tipologia di macro-mansione	N° addetti
-----------------------------	------------

Tipologia di macro-mansione	N° addetti
Impiegato <i>under</i> 50	50
Impiegato <i>over</i> 50	50
Impiegato tecnico	30
Operativo	500

Tipologia di macro-mansione	N° addetti
Lavoratori somministrati "operativi"	60 <sup>(*)</sup>
Lavoratori somministrati "amministrativi"	10 <sup>(*)</sup>
Stagisti, tirocinanti, ecc...	2 <sup>(*)</sup>

<sup>(\*)</sup> quantità da storico, previsioni variabili in funzione delle esigenze aziendali definite periodicamente

Gli accertamenti da svolgere, devono seguire il "protocollo sanitario" che il Medico Competente definisce e giustifica opportunamente alla Committenza.

Il suddetto protocollo è validato durante lo svolgimento della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che sarà indetta a breve distanza temporale dalla firma del contratto.

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto in data xx/xx/xxxx le schede di rischio per mansione:

Area	Livello
Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio	J - 1° - 2° - 3° - 4°
Area conduzione	3° - 4°
Area impianti e laboratori	J - 1° - 2° - 3° - 4° - 5°
Area officine e servizi generali	J - 1° - 2° - 3° - 4° - 5°
Area tecnico amministrativa	3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° - 8°Q

### Articolo 15 (Verifiche e controlli sui servizi)

15.1 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC).

L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

### **PARTE III VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Articolo 16 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)**

**16.1** L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia.

A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 18 (penali) e 19 (risoluzione) del presente Contratto.

#### **Articolo 17 (Subappalto)**

**17.1** Considerata la natura fiduciaria dell'incarico, non è ammesso il subappalto, per le attività connesse alla funzione di Medico Competente

**17.2** Per quanto non espressamente escluso al punto che precede l'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

*(OPPURE IN ALTERNATIVA)*

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>


**17.3** Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

**17.4** L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

**17.5** L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì

a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 18 (Inadempimenti e penali)**

**18.1** Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

**18.2** Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) mancato rispetto delle tempistiche riguardanti le scadenze delle visite mediche preventiva all'assunzione (*D.Lgs. 81/2008 Art. 41 comma 2 lettera a/e-bis*) dei lavoratori della Committenza - verrà applicata la penale di € 20,00 (euro venti/00) per cadauna visita, per ogni giorno di ritardo senza giustificato motivo;
- b) mancato rispetto delle tempistiche riguardanti le scadenze delle visite mediche periodiche (*Art. 41 comma 2 lettera b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.*) dei lavoratori della Committenza - verrà applicata la penale di € 20,00 (euro venti/00) per cadauna visita, per ogni giorno di ritardo senza giustificato motivo;
- c) mancato rispetto della tempistica massima di tre giorni lavorativi tra giorno di richiesta di visita medica straordinaria (*Art. 41 comma 2 lettera c del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.*) e giorno dell'espletamento della visita (*escluso sabato e domenica e festivi in genere*) - verrà applicata la penale di € 20,00 (euro venti/00) per cadauna visita, per ogni giorno di ritardo senza giustificato motivo;
- d) mancato rispetto della tempistica massima di tre giorni lavorativi tra giorno di richiesta di visita medica per cambio mansione (*Art. 41 comma 2 lettera d del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.*) e giorno dell'espletamento della visita (*escluso sabato e domenica e festivi in genere*) - verrà applicata la penale di € 20,00 (euro venti/00) per cadauna visita, per ogni giorno di ritardo senza giustificato motivo;

- e) mancato rispetto della tempistica massima di tre giorni lavorativi tra giorno di richiesta di visita medica per cessazione rapporto di lavoro (Art. 41 comma 2 lettera e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e giorno dell'espletamento della visita (escluso sabato e domenica e festivi in genere) - verrà applicata la penale di € 20,00 (euro venti/00) per cadauna visita, per ogni giorno di ritardo senza giustificato motivo;
- f) mancato rispetto della tempistica massima di tre giorni lavorativi tra giorno di richiesta di visita medica alla ripresa del lavoro per malattia o infortunio oltre 60 giorni di assenza continuativa (Art. 41 comma 2 lettera e-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e giorno dell'espletamento della visita (escluso sabato e domenica e festivi in genere) - verrà applicata la penale di € 20,00 (euro venti/00) per cadauna visita, per ogni giorno di ritardo senza giustificato motivo;
- g) mancato rispetto della tempistica massima di sei giorni lavorativi (o nel limite migliorativo indicato nell'offerta tecnica-quantitativa) dalla data di esecuzione analisi cliniche (prelievo sangue, urine, ecc...) alla data di consegna dei risultati - verrà applicata la penale di € 20,00 (euro venti/00) per ogni certificato e per ogni giorno di ritardo senza giustificato motivo;
- h) mancato rispetto della tempistica massima di tre giorni lavorativi (o nel limite migliorativo indicato nell'offerta tecnica-quantitativa) dalla data di esecuzione della visita medica di idoneità alla mansione alla data consegna del certificato relativo - verrà applicata la penale di € 20,00 (euro venti/00) per ogni certificato e per ogni giorno di ritardo senza giustificato motivo;
- i) mancato espletamento dei sopralluoghi dei luoghi di lavoro di cui all'art. 25 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. - verrà applicata la penale di € 100,00 (euro cento/00), per ogni luogo di lavoro della Committenza non visionato annualmente;
- j) mancata collaborazione nell'implementazione del "Documento di Valutazione dei Rischi" - verrà applicata la penale di € 1.000,00 (euro mille/00);
- k) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille).

**18.3** E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

18.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

18.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

18.5 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

### **Articolo 19 (Risoluzione)**

19.1 Fermo restando quanto già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- c) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- d) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- e) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- f) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- g) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia



- h) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- i) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- j) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- k) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- l) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- m) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- n) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- o) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- p) mancata disponibilità anche di uno solo dei laboratori di analisi con caratteristiche indicate nel presente accordo;
- q) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

**19.2** In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

**19.3** Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**19.4** Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

### **Articolo 20 (Recesso unilaterale)**

**20.1** Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

**20.2** Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

### **Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto)**

**21.1** E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

**21.2** Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

### **Articolo 22 (Cessione del credito)**

**22.1** La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

### **Articolo 23 (Invalidità parziale)**

**23.1** L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti.

Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

## Articolo 24 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

24.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico della Ditta aggiudicataria, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

## PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

### Articolo 25 (Corrispettivo)

25.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi:

Tipologia del servizio	U.m.	Valore
<b>PRESTAZIONI FONDAMENTALI</b>		
Nomina annuale Medico Competente Coordinatore	€/cad	€ 600,00
Nomina annuale Medico Competente Coordinato	€/cad	€ 600,00
Riunione periodica con cadenza trimestrale come da CCNL	€/cad	€ 200,00
Riunioni di coordinamento, collaborazione e assistenza nella valutazione rischi, ecc...	€/ora	€ 70,00
Esecuzione sopralluoghi ambienti di lavoro	€/ora	€ 70,00
Docenza per: <ul style="list-style-type: none"><li>• corso di formazione "primo soccorso" per addetti emergenze (nuova nomina all'occorrenza e aggiornamento periodico);</li><li>• formazione aggiuntiva utilizzo DAE per addetti alle emergenze</li><li>• corso di formazione per preposti e responsabili in merito alla gestione delle eventuali limitazioni alla mansione specifica da sorveglianza sanitaria</li></ul>	€/ora	€ 70,00
<b>ACCERTAMENTI SANITARI STANDARD E ROUTINARI</b>		
Prelievi del sangue e relativi esami ematologici e ematochimici <i>Di seguito la specifica di ogni tipologia di analisi:</i>		
EMOCROMO COMPLETO	€/cad	€ 4,50
GLICEMIA	€/cad	€ 2,00
AZOTEMIA	€/cad	€ 2,00

Tipologia del servizio	U.m.	Valore
CREATININA	€/cad	€ 2,00
GOT	€/cad	€ 2,00
GPT	€/cad	€ 2,00
GAMMA GT	€/cad	€ 2,00
TRIGLICERIDI	€/cad	€ 3,50
BILIRUBINA (totale e frazionata)	€/cad	€ 5,50
Colesterolo Totale	€/cad	€ 4,50
Colesterolo HDL	€/cad	€ 3,00
Colesterolo LDL	€/cad	€ 4,50
Esame standard completo delle urine (compresa fornitura dei contenitori per la raccolta campioni)	€/cad	€ 3,00
Alcol test (tramite etilometro)	€/cad	€ 20,00
Test screening tossicodipendenza	€/cad	€ 40,00
Test tossicodipendenza di conferma (eventuale)	€/cad	€ 120,00
Elettrocardiogramma (ECG)	€/cad	€ 25,00
Spirometria	€/cad	€ 25,00
Visita oculistica	€/cad	€ 40,00
Esame ergoftamologico (per addetti VDT)	€/cad	€ 20,00
Esame audiometrico	€/cad	€ 20,00
Visita medica idoneità alla mansione specifica di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con rilascio certificato al lavoratore e S.P.P. (media annuale: 500 operativi + 50 impiegati + 50 somministrati + 50 tra cambio mansione + 50 rientro oltre 60 giorni + 40 per richiesta lavoratore + 30 scadenze anticipate)	€/cad	€ 50,00
Vaccinazione antitetanica (*)	€/cad	€ 30,00
Vaccinazione epatite B (*)	€/cad	€ 30,00
(*) per tale servizio, svolto dal personale medico, nel caso di utilizzo sale mediche della Committenza, posizionerà in tali luoghi a proprie spese specifico frigorifero per la conservazione, dotato di serratura e gruppo di continuità, da posizionarsi in ognuna delle due sedi sale mediche della Committenza		
<b>ACCERTAMENTI SANITARI ACCESSORI SU DISPOSIZIONI DEL MEDICO COMPETENTE E IN FUNZIONE DELLA MANSIONE SPECIFICA DEL LAVORATORE</b>		
Visita <u>specialistica</u> cardiologica ed ECG	€/cad	€ 40,00
Visita <u>specialistica</u> cardiologica ed ECG sotto sforzo	€/cad	€ 120,00

<b>Tipologia del servizio</b>	<b>U.m.</b>	<b>Valore</b>
Visita <i>specialistica</i> otorino e esame audiometrico	€/cad	€ 50,00
Visita <i>specialistica</i> ortopedica	€/cad	€ 80,00
Visita <i>specialistica</i> dermatologica	€/cad	€ 80,00
Visita <i>specialistica</i> allergologica	€/cad	€ 8,00

Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e non soggetti a ribasso, per l'intera durata del contratto ammontano ad € 700,00 oltre IVA di legge (€ 350,00 all'anno).

L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi

#### **Articolo 26 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)**

**26.1** Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate a Geofor S.p.A. e inviate in formato pdf al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it](mailto:fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it).

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 84992857DB.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

**26.2** Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 26.6.

**26.3** I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

**26.4** In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.



- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

26.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

#### **Articolo 27 (Cauzione Definitiva)**

27.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2006 emessa da xxxxxxxx nr. xxxxxxxx che si allega (vd. Alleg. 5)

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale.

La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di

essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

**27.2** La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

**27.3** La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

**27.4** In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

**27.5** Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

### **Articolo 28 (Polizza Assicurativa)**

**28.1** L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione della professione di medico e di tutte le prestazioni contrattualmente previste.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

**28.2** Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa per la RCT nr. xxxxxxxxxxxxxxxx emessa dalla Compagnia di Assicurazioni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - avente un massimale per sinistro, persona, cose/animali, non inferiore ad € xxxxxxxxxxxxxxxx ed allega altresì ultima quietanza di pagamento del premio.

**28.3** Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .



**28.4** Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

**28.5** Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

## **PARTE V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 (Clausola codice etico)**

**29.1** L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

**29.2** L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

### **Art. 30 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)**

**30.1** In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

**30.2** Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

**30.3** In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

**30.4** Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

### **Articolo 31 (Domicilio contrattuale)**

**31.1** Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la <b>Committente</b> a:	Per l' <b>Appaltatore</b> a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	
56025 Pontedera	
c.a. DEC	
Telefax: 0587 291959	
PEC: geofor@legalmail.it	

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

### **Articolo 32 (Riservatezza)**

**32.1** L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

**32.2** L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

**32.3** Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

**32.4** Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 350,00 per ciascuna violazione.

### **Articolo 33 (Trattamento dei dati personali)**

**33.1** Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

### **Articolo 34 (Foro competente)**

**34.1** Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

### **Articolo 35 (Spese)**

**35.1** Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

### **Articolo 36 (Interpretazione del presente contratto)**

**36.1** Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

**36.2** Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

**36.3** In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

### **Articolo 37 (Norme di rinvio)**

37.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per Geofor S.p.A.**

*Il xxxxxxxxxxxxxxx*

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

**Per l'Appaltatore**

*Il Legale Rappresentante*

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 4 (proroga), 18 (penali), 19 (risoluzione), 20(recesso unilaterale), 21 (divieto di cessione del contratto), 26 (Pagamenti), (34 (Foro competente).

**Per l'Appaltatore**

*Il Legale Rappresentante*

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i*